



REGOLAMENTO CONTENENTE MISURE DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL COVID 19

(aggiornato al 1 ottobre 2020)

PREMESSA: il presente regolamento potrà subire modifiche/aggiornamenti/integrazioni a seconda delle disposizioni normative, dei protocolli di sicurezze e dei documenti tecnici che verranno pubblicati. Ogni eventuale modifica/integrazione dovuta a successivi interventi normativi sarà comunicata tramite il sito dell'istituto.

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;

VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTI il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;

VISTO il documento "Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;



VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell'Istituto, Prot. n. 2918/2020;

VISTO il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;

VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;

VISTO il Piano per la ripartenza 2020/2021, Manuale operativo, a cura dell'USR Veneto;

VISTO il documento "Anno scolastico 2020/21 e Covid-19. Materiali per la ripartenza. 10 suggerimenti per la stesura di checklist utili alla ripartenza", a cura dell'USR Emilia Romagna;

VISTO il documento "Proposte operative per i dirigenti scolastici", del Politecnico di Torino;

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

CONSIDERATO il documento "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche", INAIL 2020;

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta;

CONSIDERATO il sul Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia per la fascia 0-6.

CONSIDERATO il Rapporto scuole aperte, società protetta, Politecnico di Torino, 2/05/2020;

CONSIDERATE le Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro scolastici e la gestione del rischio da Covid-19, Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, 27/05/2020;

CONSIDERATO il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, Comitato Tecnico Scientifico ex OO.C.D.P.C. 03/02/2020, 28/05/2020;

CONSIDERATO il Piano scuola 2020-2021 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, Ministero dell'Istruzione, 26/06/2020;

CONSIDERATO il Protocollo quadro "Rientro in sicurezza", sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali;



CONSIDERATA la Legge 77/2020 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” in vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza;

CONSIDERATO L’Articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18;

CONSIDERATO il Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di indirizzo per l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia”;

CONSIDERATO l’Art. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza”

CONSIDERATO il Decreto Ministeriale n. 87 del 6 agosto 2020.

CONSIDERATE le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto 21 agosto 2020.

CONSIDERATO il Manuale Operativo per la Ripartenza Sirvess-USR Veneto;

CONSIDERATI I PARERI DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO nn. 104 e 105.

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

ACQUISITO il parere favorevole del Consiglio d’Istituto per le misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro in data 1 ottobre 2020,

DELIBERA

l’approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2020/2021.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione



1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto Comprensivo I Udine, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.
2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e ha validità per l'anno scolastico 2020/2021, fino al termine dell'emergenza COVID o finché la normativa renderà obbligatori i protocolli di sicurezza per il contenimento del COVID 19.
3. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.
4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento (scuola primaria e secondaria di primo grado).

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente scolastico dà pubblicità legale tramite pubblicazione sul sito al presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate.
2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.

Art. 3 – Chiarimenti iniziali

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:
 - a) Per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporco da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
 - b) Per “sanificazione” si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorido (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di



mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;

c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che cadono nel raggio di circa 1 metro dalla fonte di emissione e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;

d) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;

e) Per "contatto stretto con un caso di COVID-19" si intende una persona che è venuta a contatto con un'altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire

- Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
- Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l'uso di mascherine;
- Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione.

Art. 4 - Regole generali

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di

- a) Indossare la mascherina chirurgica (personale, genitori) o di comunità (consentita solo agli studenti), tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati;
- b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto, prima e dopo aver mangiato;



2. Il personale della scuola compilerà e invierà all'Ufficio protocollo l'autodichiarazione (in allegato, si veda circolare 17) valida fino al termine dell'emergenza; di ogni variazione relativa a quanto dichiarato il personale darà tempestiva comunicazione alla DS e al DSGA
3. Per i soggetti esterni è fatto obbligo di compilare l'autodichiarazione/registro dei visitatori in ingresso; ai soggetti esterni verrà misurata la temperatura. È vietato l'accesso a chiunque presenti sintomi influenzali.
4. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.
5. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la persona stessa se maggiorenne, o chi ne esercita la responsabilità genitoriale se minorenni, è tenuta a darne tempestivamente notizia al Dirigente scolastico o ai suoi collaboratori o ai referenti di plesso, per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19 (la responsabilità della quotidiana rilevazione della temperatura dei minori è affidata a coloro che esercitano la funzione genitoriale). In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale. Nel caso studenti o personale manifestassero sintomi influenzali una volta entrati nell'edificio, si procederà a rilevazione della temperatura corporea tramite termoscanner, in caso di febbre si attuerà il protocollo.
2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.
3. L'ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della scuola (udic84100a@istruzione.it) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. In caso di assenza per malattia pari o superiore a 3 giorni, si veda, per l'ammissione a scuola, quanto riportato dalla circolare n. 24.
4. È istituito e tenuto presso le sedi dell'Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli



studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza. Per l'accesso alla scuola è necessario esibire un documento di identità valido.

5. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000,

- di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- di aver provveduto autonomamente, prima dell'accesso agli edifici dell'Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;
- di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
- di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
- di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.

6. Si ricorda che l'accesso agli Uffici deve essere limitato ai casi di stretta necessità e può avvenire solo previo appuntamento e su autorizzazione della DS o del DSGA.

7. Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale scolastico autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37.5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

8. È comunque obbligatorio

- Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
- Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

9. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.



10. La preconditione per la presenza nei servizi educativi e nelle scuole dell'infanzia di bambini genitori o adulti accompagnatori e di tutto il personale a vario titolo operante è: l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura superiore a 37.5 anche nei 3 giorni precedenti.

Art. 6 - Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti della secondaria sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus. Per i più piccoli e le più piccole si conta sul senso di responsabilità e l'attenzione delle famiglie.

2. Le famiglie sono tenute a monitorare con attenzione lo stato di salute degli studenti e delle studentesse in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. Si raccomanda la massima attenzione ai genitori dei bimbi e delle bimbe dell'infanzia e della primaria: la temperatura corporea deve essere misurata dal genitore ogni mattina. La scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie.

3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

4. Le famiglie forniscono ai propri figli e alle proprie figlie salviette e fazzolettini monouso e un flaconcino di gel igienizzante a uso personale. Ogni studente/studentessa della primaria e della secondaria deve essere munito di una propria mascherina preferibilmente chirurgiche; è necessario che ogni studente abbia con sé una mascherina di ricambio. In caso di mascherina in stoffa, deve esservi riportato il cognome dello studente/studentessa. La mascherina in stoffa deve essere sostituita quotidianamente con una pulita. Non è previsto l'uso di mascherina per i bimbi e le bimbe dell'infanzia.

5. Le famiglie provvedono a riportare su tutto il materiale scolastico degli studenti/delle studentesse il cognome degli stessi. Ogni plesso comunicherà ai genitori il materiale scolastico necessario.

6. Per tutto l'anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al docente, ad esclusione dei 15 giorni che precedono l'inizio degli scrutini intermedi e finali.



7. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario che la famiglia consulti telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale.

8. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Art. 7 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche

1. In ogni plesso sono stati individuati ingressi, uscite, vie di transito e zone definite per attività didattica e ricreazione, al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.

2. I canali di ingresso e uscita sono indicati da apposita segnaletica, seguendo la quale le studentesse, gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita fino all'arrivo dell'insegnante e fino a quando questi autorizzerà a toglierli. Analogamente sono indicati i punti in cui consegnare e ritirare i bambini e le bambine dell'infanzia e della primaria, che devono essere accompagnati/prelevati da un solo adulto.

3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso uno qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.

4. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia, e indossando la mascherina,

- in una delle aule speciali della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante;
- ai servizi igienici. Ad ogni classe sono riservati determinati servizi. Non è consentito adoperare i servizi riservati a una classe diversa da quella di appartenenza.

5. Anche gli intervalli si svolgeranno all'interno dei settori a cui ciascuna classe è assegnata. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere o durante la mensa.

Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni



1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli edifici scolastici è regolamentato plesso per plesso da apposite determine dirigenziali. In caso di arrivo in anticipo non è consentito attardarsi negli spazi comuni di pertinenza della scuola, ma lo studente/la studentessa e l'accompagnatore devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina al di fuori delle pertinenze della scuola. Per l'infanzia e la primaria, i bimbi e le bimbe sono accompagnati da un solo genitore. Si ricorda che il genitore deve indossare la mascherina e rispettare il distanziamento. È fatto obbligo di rispettare gli orari di ingresso e di uscita. Si pregano i genitori di non arrivare con eccessivo anticipo o in ritardo e non trattenersi nelle vicinanze dei plessi.
2. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti, indossando la mascherina (preferibilmente chirurgica), devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici.
3. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina fino a che non sarà autorizzato dal docente a toglierla. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.
4. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico. Tutti i docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno essere presenti a scuola almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Le operazioni di entrata sono organizzate, plesso per plesso, come da apposite determine dirigenziali, allegate al presente regolamento.
5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento fisico. Le operazioni di uscita sono organizzate, plesso per plesso, come da apposite determine dirigenziali, allegate al presente regolamento.
6. Al termine delle lezioni, sulla base di un apposito orario di uscita, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico, gli alunni e le alunne possono lasciare l'aula attraverso i canali di uscita assegnati a ciascun settore, sotto la costante vigilanza di un docente. Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni agli edifici.
7. Il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni, come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico.

Art. 9 – Uso dei parcheggi interni degli edifici scolastici

1. L'uscita delle automobili dai parcheggi interni dopo le ultime ore di lezione è consentita solo dopo che tutte/i le studentesse e gli studenti hanno lasciato le pertinenze dell'Istituto.



Art. 10 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre e in ogni caso in cui si metta in atto uno sforzo fisico.
2. Nei diversi plessi dell'Istituto sono presenti giardini. Nei limiti delle disponibilità, gli insegnanti sono invitati, nelle giornate di bel tempo, a farne regolarmente uso per lo svolgimento di lezioni all'aperto, nel giardino della scuola.
3. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.
4. All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra (laddove presente), la lavagna e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitate da apposita segnalazione. Le aree didattiche sono poste a una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi, e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi o appositi segnali grafici posti sul pavimento. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica. L'insegnante, in posizione dinamica, è tenuto a indossare la mascherina. Per tutti vige la regola che i bambini e le bambine devono igienizzarsi accuratamente le mani prima di entrare in aula, se è rispettata la regola del distanziamento (1 metro) potranno togliere la mascherina (le insegnanti daranno indicazioni ai bambini che avranno difficoltà a calcolare le distanze), altrimenti dovranno indossarla. I/le docenti dell'infanzia e di sostegno indossano una visiera leggera oltre alla mascherina. In caso di lavoratori/lavoratrici fragili potranno essere prescritti ulteriori dispositivi di protezione.
5. Durante le attività in aula e in laboratorio le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina esclusivamente durante la permanenza al proprio posto/propria postazione e solo in presenza dell'insegnante. Non è consentito spostarsi dalla propria postazione senza prima aver indossato la mascherina. Le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive in palestra le quali possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti o degli istruttori sportivi incaricati, rispettando i protocolli di sicurezza (si ricordi il distanziamento di 2 metri).
6. Nel caso in cui una sola studentessa alla volta o un solo studente alla volta siano chiamati a raggiungere l'area didattica o abbiano ottenuto il permesso di uscire dall'aula o dal laboratorio, dovranno indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l'area didattica, la studentessa o lo studente può togliere la mascherina purché sia mantenuta la distanza interpersonale minima (almeno 1 metro) dall'insegnante. Durante il movimento per raggiungere l'area didattica o per uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di classe della studentessa o dello studente, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. Pertanto, è bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano



(appesa al collo con una cordicella, o comunque a disposizione; si sconsiglia, per motivi di igiene, di portarla appesa al polso in quanto potrebbe spostarsi).

7. Nel caso in cui l'insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni assegnata ad un/a allievo/a, le studentesse e gli studenti, le cui postazioni si trovino immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina.

8. Sono esonerati dall'uso della mascherina gli alunni/alunne dell'infanzia; in casi specifici possono essere esonerati gli studenti/studentesse con certificazione ex L. 104/1992.

9. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 10 minuti.

10. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro (o in caso contrario indossare la mascherina) e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

11. È vietato spostare i banchi, le sedie e gli arredi presenti nelle aule, salvo diversa indicazione dei docenti.

12. Non sono consentite attività di interclasse, di intersezione, né contatti tra le diverse classi e sezioni.

13. Agli studenti/alle studentesse non è consentito l'accesso in aule diverse dalla propria.

14. Non è consentito lo scambio di materiali tra diverse classi o sezioni.

15. Ogni studente/studentessa deve adoperare esclusivamente il proprio materiale didattico. Non è consentito scambiarsi libri, quaderni, materiali di cancellaria, salvo espresse deroghe stabilite in casi specifici.

17. Non è assolutamente consentito portare da casa giochi e altri oggetti, se non previa autorizzazione e igienizzazione degli oggetti.

18. Non è consentito l'uso di registri cartacei e libretti di giustificazione. Tutte le famiglie devono consultare quotidianamente il registro elettronico e provvedere alla giustificazione delle assenze tramite registro.

19. Tutte le comunicazioni verranno inviate tramite sito, registro elettronico, mail (anche per l'infanzia). Per singole comunicazioni docente/famiglie può essere adoperato l'account istituzionale udic84100a@istruzione.it

Art. 11 - Accesso ai servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Prima di accedere ai servizi igienici è necessario igienizzarsi le mani. Chiunque acceda ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata, indossando la



mascherina e lavando e igienizzando le mani prima di entrare in bagno. Per ogni classe o sezione sono individuali servizi specifici, indicati sulle porte.

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e di abbassare la tavoletta, laddove presente, prima di tirare lo sciacquone per limitare la produzione di gocce che possono disperdersi nell'ambiente. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone (secondaria). Per infanzia e primaria, il personale docente e ATA vigila sul rispetto e sulla corretta igienizzazione e pulizia delle mani.

3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione.

4. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un registro quotidiano delle uscite che i docenti condividono. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per assicurare che la sosta nei servizi sia per tempi congrui e con modalità di accesso corrette.

Art. 12 – Ricreazione e mensa

1. Durante la ricreazione è vietato lo scambio di cibi e bevande. I/le docenti vigileranno.
2. La ricreazione è organizzata plesso per plesso in base a determinate dirigenziali, allegate al presente regolamento. Gli/le studenti/studentesse effettueranno la ricreazione nelle postazioni (segnalate da appositi indicatori) e nei momenti indicati.
3. Non è consentito portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni.
4. Gli ingressi in mensa sono contingentati. Si effettueranno, a seconda dei plessi, turni doppi. Tra un turno e l'altro si procederà a igienizzazione e areazione del locale.
5. Nel tragitto area didattica/classe – mensa è fatto obbligo di indossare la mascherina.
6. È possibile abbassare la mascherina solo nel momento del consumo del pasto.
7. È vietato scambiarsi piatti, bicchieri etc. Gli/le insegnanti vigileranno attentamente.
8. È vietato agli/alle insegnanti (tranne all'infanzia) imboccare gli/le alunni/e o toccare i loro piatti/posate/cibo.

Art. 13 - Riunioni ed assemblee

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali



autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.

2. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro.

3. È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico in videoconferenza.

4. Gli incontri di programmazione si svolgono in videoconferenza.

5. In ogni aula docente è individuata una capienza massima e un tempo massimo di permanenza, che vanno rigorosamente osservati.

4. Per tutto l'anno scolastico 2020/2021, fino a contrarie disposizioni, sono sospese le assemblee dei genitori in presenza.

Art. 14 - Precauzioni igieniche personali

1. È fatto obbligo di igienizzarsi le mani prima dell'ingresso nell'edificio scolastico.

A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.

3. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.

4. Per i bimbi e le bimbe dell'infanzia è necessario fornire gel igienizzante, salviettine igienizzanti, fazzoletti e salviette monouso, bavaglini monouso.

4. Non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno, cambio per palestre, etc.) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola. Nel caso dei bambini e delle bambine dell'infanzia e dalla primaria, tale valutazione è affidata alle famiglie che devono vigilare affinché siano portati a scuola solo materiali indispensabili.



Art. 15 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e l'igienizzazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
2. Per gli ambienti scolastici si procede alla pulizia e alla igienizzazione con acqua e detersivi prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) all'1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro.
3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detersivi con etanolo al 70%.
4. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell'inizio delle lezioni, alla fine di ogni intervallo e alla fine delle lezioni. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detersivi spray disponibili accanto alle postazioni. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettati alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati solo al termine delle lezioni, ma vanno utilizzati con i guanti in lattice monouso o con protezione di strato di pellicola ultra aderente da cambiare ad ogni uso.
5. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
6. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, i dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.
7. L'istituto non possiede macchine a vapore per un'igienizzazione aggiuntiva dei giochi per l'infanzia e dei materiali didattici, pertanto saranno utilizzati un numero limitato di giochi, facili da sanificare e per ogni sezione sarà identificato un certo quantitativo di giochi ad uso esclusivo della sezione

Art. 16 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. il docente che individua un alunno con sintomatologia presumibilmente provocata da contagio da COVID – 19:
 - invita immediatamente il collaboratore scolastico, di turno al piano, ad accompagnare lo studente nell'ambiente dedicato all'accoglienza degli studenti;



avvisa, con qualsiasi mezzo o si accerta che altri avvisino, il dirigente scolastico che riveste anche l'incarico di referente scolastico per il COVID – 19 o, in sua assenza, i referenti COVID designati.

2. il collaboratore scolastico DEVE:

sempre mantenere la distanza di almeno un metro dall'alunno per tutto il periodo della sua vigilanza;

indossare guanti in nitrile, mascherina ffp2, visiera;

fornire una mascherina chirurgica allo studente, prendendola con i guanti dalla confezione già disponibile all'interno dell'ambiente dedicato all'accoglienza degli studenti (non viene fornita mascherina a studenti dell'infanzia e alunni certificati L. 104, c. 3);

misurare allo studente la temperatura con il termometro ad infrarossi già disponibile all'interno dell'ambiente dedicato all'accoglienza degli studenti, evitando il contatto con la fronte dello studente;

fornire allo studente un sacchetto, già disponibile all'interno dell'ambiente dedicato all'accoglienza degli studenti, ed invitarlo a riporre in esso eventuali fazzoletti utilizzati, a richiuderlo e cestinarlo, prima di lasciare la struttura;

dopo l'allontanamento dello studente, sanificare l'ambiente dedicato all'accoglienza degli studenti e quelli frequentati dall'alunno/componente del personale scolastico sintomatici.

3. I minori non devono restare MAI da soli, ma con un adulto munito di DPI (mascherina ffp2)

fino a quando non saranno affidati a un genitore/tutore legale;

4. Al genitore che preleva il figlio/la figlia che ha manifestato sintomi compatibili con il Covid 19 non è consentito l'accesso; all'arrivo il genitore si fermerà sulla soglia/nelle pertinenze esterne e l'ATA, munito dei sopradescritti DPI, accompagnerà il bambino all'ingresso;

5. La famiglia dovrà contattare il Medico curante che valuterà se avviare l'iter diagnostico;

6. Lo studente/la studentessa saranno riammessi a scuola solo previa consegna di una attestazione medica.

7. L'operatore scolastico che avverte sintomi compatibili con contagio da COVID – 19 deve indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dalla struttura, NON prima di aver avvisato o fatto avvisare il dirigente scolastico che riveste anche l'incarico di referente scolastico per il COVID – 19 o il DSGA, NON prima di aver atteso la sostituzione nella vigilanza del piano o degli alunni che avverrà nel modo più veloce possibile. Rientrando al proprio domicilio, contatta il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico. Gli operatori scolastici potranno rientrare a scuola salvo esibizione al dirigente scolastico/referente scolastico per il COVID – 19 o, in sua assenza, al DSGA. dell'ATTESTAZIONE



di esecuzione, da parte del paziente, del percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 come disposto da documenti nazionali e regionali.

Allegati al presente Regolamento

- Allegato I – Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi
- Allegato II – Istruzioni operative per i collaboratori scolastici
- Allegato III – Indicazioni sulla didattica per i docenti
- Allegato IV – Sintesi regolamento Infanzia
- Allegato VI- Sintesi regolamento Primaria
- Allegato VII – Sintesi regolamento Secondaria
- Autodichiarazione per l'accesso nel plesso.
- Allegato a: TIEPOLO (pianificazione ingressi e orari)
- Allegato b: DIVISIONE JULIA ALPINA (pianificazione ingressi e orari)
- Allegato c: FRUCH (pianificazione ingressi e orari)
- Allegato d: RODARI (pianificazione ingressi e orari)
- Allegato e: SAN DOMENICO (pianificazione ingressi e orari)
- Allegato f: BENEDETTI (pianificazione ingressi e orari)
- Allegato g: CENTAZZO (pianificazione ingressi e orari)
- Allegato h: PRIMO MAGGIO (pianificazione ingressi e orari)
- Allegato i: TAVERNA (pianificazione ingressi e orari)